

SCHEMA ESONERO CONTRIBUTIVO

PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LE INTEGRAZIONI SALARIALI PER COVID 19

RIFERIMENTO NORMATIVO	DATORI DI LAVORO BENEFICIARI	ASSETTO E MISURA DELL'ESONERO
<p>Articolo 3, D.L. n. 104/2020 convertito dalla L. n. 126/2020 (Autorizzazione Commissione Europea del 10 novembre 2020)</p>	<p>Tutti i datori di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano richiesto periodi di integrazione salariale per COVID-19 ai sensi del D.L. n. 104/2020; - abbiano fruito, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> - Esonero pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruito nei mesi di maggio e/o giugno 2020. - Beneficio fruibile dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di quattro mesi.
<p>Articolo 12, commi 14, 15 e 16, D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 (In attesa di autorizzazione della Commissione Europea)</p>	<p>Tutti i datori di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano richiesto periodi di integrazione salariale per COVID-19 ai sensi del D.L. n. 137/2020; - abbiano fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti per COVID-19; - ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, c. 2, del D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Esonero pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per le ore di integrazione salariale fruito nel mese di giugno 2020 - Beneficio fruibile fino al 31 gennaio 2021 per un periodo massimo di quattro settimane
<p>Articolo 1, commi 306, 307 e 308, L. n. 178/2020 (In attesa di autorizzazione della Commissione Europea)</p>	<p>Tutti i datori di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che non richiedano interventi di integrazione salariale per COVID-19 ai sensi della legge n. 178/2020; - abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale riconosciuti COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> - Esonero pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per le ore di integrazione salariale fruito nei mesi di maggio e/o giugno 2020 - Beneficio fruibile fino al 31 marzo 2021 per un periodo massimo di otto settimane